




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

**A.C. 2236 e abb.**

Disciplina organica della coltivazione della vite e della  
produzione e del commercio del vino

*(Testo unificato)*

N. 96 – 12 maggio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2236 e abb.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della  
produzione e del commercio del vino

*(Testo unificato)*

N. 96 – 12 maggio 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

<b>A.C.</b>	<b>2236 e abb.</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare in prima lettura alla Camera
<b>Commissione di merito:</b>	XIII Commissione
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Fiorio
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Relazione tecnica:</b>	assente

Parere richiesto

<b>Destinatario:</b>	alla XIII Commissione	in sede referente
<b>Oggetto:</b>	testo unificato	



# INDICE

<b>ARTICOLI 1 - 24</b> .....	<b>- 3 -</b>
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE .....	- 3 -
<b>ARTICOLI 25-40</b> .....	<b>- 5 -</b>
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E CONSORZI DI TUTELA .....	- 5 -
<b>ARTICOLI 43 E 47</b> .....	<b>- 8 -</b>
DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E SISTEMI DI CONTROLLO E TRACCIABILITÀ.....	- 8 -
<b>ARTICOLO 58</b> .....	<b>- 8 -</b>
COORDINAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.....	- 8 -
<b>ARTICOLO 59</b> .....	<b>- 9 -</b>
DEPOSITO FISCALE, CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA ED ESPORTAZIONE .....	- 9 -
<b>ARTICOLI 63 - 65</b> .....	<b>- 10 -</b>
CONTROLLI.....	- 10 -
<b>ARTICOLO 68</b> .....	<b>- 12 -</b>
TUTELA DELLE PRODUZIONI E TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI.....	- 12 -
<b>ARTICOLI 69 – 83</b> .....	<b>- 12 -</b>
SISTEMA SANZIONATORIO .....	- 12 -



## PREMESSA

Il progetto di legge in esame reca la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e risulta dall'unificazione di progetti di legge di iniziativa parlamentare.

La disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino è attualmente riconducibile principalmente alla legge 20 febbraio 2006, n.82 ("Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino"), al decreto legislativo 8 aprile 2010, n.61 ("Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88") ed al decreto legislativo 10 agosto 2000, n.260 ("Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526"). Tali disposizioni sono oggetto di abrogazione da parte del provvedimento in esame.

È oggetto della presente Nota il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito (Agricoltura), integrato con le proposte emendative approvate nel corso dell'esame finora svolto in sede referente.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI 1 - 24

#### **Disposizioni generali in materia di produzione e commercializzazione**

Le norme dettano disposizioni relative alla produzione, alla commercializzazione, alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche, all'etichettatura, alla gestione, ai controlli ed al sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli nonché per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino e per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine.

Viene previsto, tra l'altro, che:

- possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli soltanto le varietà di uva iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione, sulla base di apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (articolo 5);

- con il medesimo decreto di cui all'articolo 5 sono definite le procedure per il riconoscimento dei “vitigni autoctoni italiani” o “vitigni italici” alla cui tutela possono essere utilizzati i proventi delle sanzioni di cui al successivo articolo 69 (articolo 6);
- il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo che viene gestito dalle Regioni, secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo nazionale (SIAN), di cui all'art. 15 della legge n. 194/1984, che devono rendere disponibili i dati dello schedario agli organi preposti ai controlli (articolo 7).

L'art. 14, commi 9 e 10, del d.lgs. n. 99/2004 ha trasferito all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 che è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN. A tale fine sono state trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il DM 18 giugno 2014 ha approvato il nuovo Statuto dell'AGEA con il quale, tra l'altro, viene di fatto attribuita all'Agenzia la funzione di coordinamento e la gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Viene inoltre previsto che per la gestione e lo sviluppo del sistema SIAN, l'Agenzia si avvale della SIN S.p.A., ai sensi dell'articolo 14, comma 10 bis, del D.lgs. n. 99/2004, così come modificato dal Decreto Legge n. 185/2005.

Le norme dettano inoltre la disciplina di dettaglio relativa ai seguenti aspetti:

- planimetria dei locali destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, prevedendo lo sviluppo nell'ambito del SIAN di specifiche funzionalità nonché adempimenti a carico dell'Agenzia delle dogane che mette a disposizione le dichiarazioni dei soggetti autorizzati, con modalità telematiche (articolo 8);
- definizione e caratteristiche di specifici prodotti vitivinicoli, quali il mosto, il mosto cotto, le vinacce, i vini liquorosi, vini spumanti e bevande spiritose (articoli 10-13);
- divieto di detenzione di determinati prodotti e sostanze negli stabilimenti enologici (articolo 14-23)
- caratteristiche dei prodotti per i quali è consentita la commercializzazione (articolo 24).

**Al riguardo**, appare opportuno acquisire conferma che le attività demandate dalle disposizioni in esame ai soggetti pubblici competenti possano essere esercitate in condizioni di neutralità finanziaria e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali

disponibili a legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento all'istituzione di uno schedario viticolo da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla sua gestione da parte delle Regioni, come previsto all'articolo 7, nonché ai compiti relativi al Registro nazionale delle varietà di viti e all'elenco nazionale dei produttori agroalimentari, peraltro già previsti dalla vigente normativa. Analogo chiarimento andrebbe acquisito in merito ai compiti attribuiti dall'articolo 8 (planimetria dei locali) al SIAN ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché agli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

## **ARTICOLI 25-40**

### **Denominazioni di origine e consorzi di tutela**

#### **Le norme:**

- prevedono che le definizioni di “denominazione di origine” e di “indicazione geografica” dei prodotti vitivinicoli, per le quali è assicurata la protezione ai sensi del regolamento UE) n. 1308/2013 e n. 1306/2013, sono quelle stabilite e riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla vigente normativa europea (articolo 25);
- prevedono i casi in cui è possibile la denominazione DOP e IGP (articolo 26);
- stabiliscono la classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo che le DOP si classificano in DOCG (denominazioni di origine controllata e garantita) e DOC (denominazioni di origine controllata) e che le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT) (articolo 27);
- definiscono gli ambiti territoriali da ricomprendere nelle zone di produzione delle denominazioni di origine e di riferimento per i vini DOP (articolo 28);
- disciplinano le procedure nazionali per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea e stabiliscono i requisiti di base per il riconoscimento predetto nonché i casi di revoca dello stesso e la procedura di autorizzazione all'etichettatura, della quale è competente il Ministero. D'intesa con le Regioni (articoli 31-33);
- precisano i contenuti dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione da parte dei soggetti legittimati (articolo 34);

- prevedono la possibilità che le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni nazionali di categoria, di intervenire sulla destinazione dell'esubero di resa nonché sul quantitativo di resa massima di vino classificabile come DOP a fini di equilibrio di mercato (articolo 35);
- disciplinano la rivendicazione delle produzioni di uva, effettuata annualmente mediante i servizi del SIAN (articolo 36);
- disciplinano le funzioni e le competenze del Comitato nazionale vini DOP e IGP quale organo del Ministero delle politiche agricole<sup>1</sup> in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP (articolo 39).

Il predetto comitato è già previsto dalla normativa vigente, recata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010. La composizione e le funzioni non vengono modificate in modo sostanziale dalla norma in esame. Si ricorda che già a normativa vigente le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa sono assicurate dai funzionari del Ministero;

- dispongono in materia di consorzi di tutela che possono essere costituiti e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciascuna Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta. Sono specificate, come peraltro già previsto dal d.lgs. n. 61/2010, le relative funzioni di carattere consultivo, propositivo, di valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine; di collaborazione, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi ed atti di concorrenza sleale, nonché le funzioni, nei confronti dei soli associati, di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, e azioni di vigilanza da espletare prevalentemente nella fase del commercio. Tra le funzioni dei consorzi rientra l'attività di vigilanza, esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consistente nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. E' prevista la figura dell'agente vigilatore incaricato dai consorzi, al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. E' espressamente disposto che dalle predette attività non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che le stesse siano equiparate all'attività di accertamento delle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e che i costi sostenuti dai consorzi autorizzati per le attività svolte sono a carico di tutti i soci del consorzio. Il comma 12-*bis* prevede che i consorzi, anche in sinergia con

---

<sup>1</sup> Tale comitato è già previsto dalla normativa vigente recata dal decreto legislativo n. 61/2010, articolo 16.

Enti ed Organismi pubblici e privati, possano favorire e prevedere attività di promozione dell'enoturismo (articolo 40).

**Al riguardo**, per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli da 25 a 39, che riproducono sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le nuove previsioni non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate. Sul punto appare peraltro opportuno acquisire una conferma dal Governo.

Andrebbe altresì acquisita conferma della neutralità finanziaria della disposizione di cui all'articolo 40, con riferimento alla prevista attività di vigilanza da parte dei consorzi: in particolare, poiché la norma reca una clausola di invarianza, andrebbe confermato che gli emolumenti e i rimborsi spettanti agli agenti vigilatori rientrino fra i costi di vigilanza posti a carico dei soci dei consorzi.

Quanto all'attribuzione all'agente vigilatore incaricato dai consorzi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la stessa non sembra suscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica: il testo vigente del d.lgs. n. 61/2010 già prevede infatti tale attribuzione, anche se la stessa è configurata come facoltativa.

Sarebbe infine opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali profili onerosi derivanti dal comma 12-*bis* dell'articolo 40, con riferimento alla collaborazione tra i Consorzi e gli Enti ed Organismi di carattere pubblico in materia di promozione di attività di enoturismo.

Pur essendo tali disposizioni configurate come di carattere facoltativo, dalla formulazione delle stesse non si evince infatti con chiarezza se l'esercizio di detta facoltà sia rimesso esclusivamente ai consorzi interessati e se quindi la collaborazione delle strutture pubbliche debba configurarsi come necessaria in caso di esercizio da parte dei consorzi della predetta facoltà.

Nulla da osservare per le disposizioni relative al Comitato nazionale vini DOP e IGP, tenuto conto che la disciplina dettata dalla proposta in esame non differisce in modo sostanziale da quella già contenuta nel citato decreto legislativo n. 61/2010.

## ARTICOLI 43 e 47

### Disciplina autorizzatoria e sistemi di controllo e tracciabilità

#### Le norme:

- dispongono in materia di autorizzazione per l'etichettatura dei prodotti DOP o IGP che deve essere rilasciata dal relativo consorzio di tutela ovvero, in mancanza del riconoscimento del consorzio, dal Ministero (articolo 43, comma 8);
- demandano ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità per i vini confezionati a DOC e IGT (articolo 47, comma 9).

**Al riguardo** andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle disposizioni in esame senza oneri aggiuntivi per i soggetti pubblici interessati, utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.

## ARTICOLO 58

### Coordinamento degli adempimenti amministrativi

**La norma** individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale Autorità preposta al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli le quali sono tenute a fornire tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri e dati in adempimento della normativa vigente, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini DOP.

Si prevede altresì che nell'ambito dei sistemi del servizio SIAN siano inserite tutte le informazioni e i dati che i produttori sono tenuti a fornire.

**Al riguardo**, appare opportuno acquisire conferma che le attività derivanti dalla funzione di coordinamento posta in capo al Ministero dalla disposizione in esame possano essere esercitate in condizioni di neutralità finanziaria e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analoga conferma appare necessaria con riferimento ai possibili riflessi dell'obbligo di inserimento nell'ambito dei sistemi del SIAN di tutti i dati e le informazioni trasmesse dai produttori.

## ARTICOLO 59

### **Deposito fiscale, circolazione all'interno dell'Unione europea ed esportazione**

**La norma** reca semplificazioni fiscali in favore dei produttori di vino nonché di bevande aromatizzate a base di vino. Le disposizioni si applicano fintanto che il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero. In particolare:

- i produttori di vino che non effettuano operazioni all'interno dell'UE sono esonerati dagli obblighi relativi al deposito fiscale<sup>2</sup> previsti dall'articolo 28 del Testo Unico Accise (TUA)<sup>3</sup> (comma 1);
- i produttori di vino titolari di deposito fiscale sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dall'invio dell'inventario (comma 2);
- i produttori di bevande aromatizzate a base di vino, escluse quelle alcolizzate, e di prodotti vitivinicoli aromatizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno, sono assimilati ai "piccoli produttori" di cui all'articolo 37 del TUA. Esso sono, pertanto, esonerati dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del TUA che includono, tra l'altro, il regime del deposito fiscale (comma 3).

E' altresì prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione di procedure semplificate per l'invio della comunicazione *Intrastat* (comma 4).

Si istituisce, infine, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, uno sportello unico per le esportazioni del vino per fornire assistenza alle imprese in materia di adempimenti normativi, fiscali e doganali per l'accesso ai mercati esteri (comma 5).

**Al riguardo**, si segnala che le semplificazioni introdotte, tra le quali l'esonero degli adempimenti in materia di deposito fiscale, potrebbero determinare effetti di riduzione di gettito in termini di diritti annuali per il deposito e di imposte di bollo. In merito a tale possibilità ed alla presumibile entità dei relativi effetti, andrebbe acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

---

<sup>2</sup> Il deposito fiscale è l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

<sup>3</sup> D.lgs. n.504/1995.

Inoltre, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dar luogo alla costituzione dello "sportello unico per le esportazioni" nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **ARTICOLI 63 - 65**

### **Controlli**

**Normativa vigente:** l'art. 1, comma 1, del DL n. 91/2014 ha istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, il registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole nel quale confluiscono i dati concernenti i controlli effettuati, anche da organismi privati autorizzati. Il comma 2 prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 in esame si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Le norme:**

- stabiliscono che nel Registro unico dei controlli ispettivi di cui all'art. 1 del DL n. 91/2014, confluiscono i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo (articolo 63);
- prevedono che la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il condizionamento del vino sia effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati accreditati che devono presentare apposita richiesta al Ministero (articolo 64, commi 1 e 3);
- istituiscono presso il Ministero un elenco degli organismi di controllo accreditati (articolo 64, comma 4);
- dispongono in materia di richiesta, rilascio, durata ed eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione al controllo per gli organismi (articolo 64, commi 5-10);
- prevedono l'interscambio per gli organismi di controllo (tra i quali rientrano le autorità pubbliche competenti) di informazioni attraverso una base dati condivisa (articolo 64, comma 13);
- affidano al Dipartimento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati (articolo 64, comma 17);
- stabiliscono che gli obblighi di caricamento dei dati nel Registro unico dei controlli ispettivi, a carico delle imprese agricole di cui al precedente articolo 63, è assolto dagli organismi di controllo con il popolamento della banca dati vigilanza di cui al DM n. 16.2.2012 (articolo 64, comma 19).

Si ricorda che il DM 16.2.2012 ha istituito il Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate. Detto controllo è volto alla verifica del mantenimento dei requisiti da parte delle Strutture di controllo autorizzate dal Ministero e, in particolare, della corretta applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero al momento dell'autorizzazione, dell'imparzialità nelle attività di controllo e del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori nel sistema. Il sistema ha inoltre come finalità la valutazione dell'efficacia ed efficienza dei sistemi di controllo. Il provvedimento ha individuato quale Autorità competente per l'attività di vigilanza il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Direzione Generale competente in materia di vigilanza, ivi compresi i suoi Uffici periferici, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il provvedimento prevede inoltre l'istituzione da parte dell'Ispettorato di una banca dati per la raccolta di tutte le informazioni utili a garantire lo svolgimento delle attività oggetto del provvedimento medesimo;

- affidano ad un successivo decreto ministeriale la disciplina del sistema di controllo (articolo 64, comma 20);
- dispongono che lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 64 in materia di controlli siano svolte dalle pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle specifiche competenze, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 64, comma 21);
- disciplinano le modalità di espletamento degli esami organolettici ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC da parte di apposite commissioni di degustazione, oltre quelle istituite presso le Camere di commercio, indicate dal competente organismo di controllo (articolo 65, commi 1-3);
- istituiscono, presso il Comitato di cui all'articolo 39, la commissione di appello incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici (articolo 65, comma 4);
- stabiliscono che i costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e della commissione di appello siano posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato (articolo 65, comma 7).

**Al riguardo**, pur prendendo atto di quanto stabilito dal comma 21 dell'articolo 64, che reca una clausola di neutralità finanziaria, andrebbe chiarito se il sistema dei controlli delineato dalle norme in esame possa determinare – per i soggetti pubblici competenti – un aggravio di adempimenti tecnici o organizzativi, suscettibile di tradursi in aumenti di spesa.

Con specifico riferimento ai compiti per i quali è prevista l'applicazione di specifiche tariffe (articolo 65), andrebbe verificato se l'imputazione ai produttori dei costi per lo svolgimento

delle attività di controllo possa avvenire secondo modalità che garantiscano, oltre alla copertura integrale dei costi, l'allineamento temporale fra l'insorgere degli oneri e l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse.

## **ARTICOLO 68**

### **Tutela delle produzioni e trasparenza delle informazioni**

#### **La norma:**

- dispone che l'Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli (comma 1);
- prevede, nell'ambito del SIAN, l'istituzione di una sezione aperta al pubblico che contenga dati ed informazioni necessarie per i consumatori (comma 2).

**Al riguardo,** si osserva che le disposizioni prevedono attività a carico di organismi pubblici, senza prevedere una specifica copertura né una clausola esplicita di invarianza finanziaria. Appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che all'attuazione delle disposizioni possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLI 69 – 83**

### **Sistema sanzionatorio**

**Le norme** dettano la disciplina sanzionatoria, incluso l'ammontare delle singole sanzioni, per le violazioni in materia di potenziale vitivinicolo a carico dei produttori (articolo 69), per le violazioni della vigente normativa europea e nazionale in materia di vinificazione, distillazione, vendita e somministrazione di prodotti vitivinicoli (articolo 70), per l'utilizzazione in fase di vinificazione o manipolazione di vini di prodotti con effetti nocivi alla salute ovvero non consentiti (articolo 71), per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati (articoli 72 e 73), per la violazione di norme in materia di etichettatura, designazione e di presentazione dei vini (articolo 74), violazione di norme sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti (articolo 76), ovvero in materia di dichiarazioni, documenti e registri (articolo 78).

Le norme attribuiscono all'ICQRF la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste, il cui pagamento deve essere effettuato presso le locali Tesorerie dello Stato. I

proventi dei pagamenti, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF (articolo 83).

Si ricorda che attualmente il sistema sanzionatorio è disciplinato dal d.lgs. 61/2010 oggetto di abrogazione dell'art. 89 del provvedimento in esame.

L'articolo 83, con disposizioni analoghe a quelle contenute nel d.lgs. n. 61/2010, destina i proventi delle sanzioni ad apposito capitolo di spesa, al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e controllo.

**Al riguardo**, andrebbe confermato che l'assetto delle competenze in materia di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni non determini aggravii di spesa per i competenti uffici. Inoltre, poiché i proventi delle sanzioni sono – anche in base al testo vigente del decreto legislativo n. 61/2010 - destinati al miglioramento dell'efficienza delle attività di controllo, andrebbe chiarito se il nuovo regime sanzionatorio sia idoneo a garantire risorse adeguate per tali finalità e comunque non inferiori a quelle previste in base alla vigente normativa.